

Arianna Alpini*

Una nuova antropologia per l'ermeneutica giuridica

1. Rapporto tra interpretazione e concezione dell'uomo. Ripensare il soggetto dell'interpretazione

L'interpretazione giuridica presuppone un'immagine dell'uomo. Spesso, però, questa immagine resta implicita per il giurista positivo, data per scontata, radicata in una visione che vede l'essere umano come un ingranaggio di un sistema, destinatario di regole o esecutore il più possibile oggettivo e fedele di comandi. In questa visione, il diritto è concepito come un insieme chiuso di norme da applicare e l'interpretazione giuridica come un procedimento di meccanica sussunzione.

La realtà, però, non corrisponde a questa visione. Si deve ritenere ormai acquisito, nonostante l'opposizione del formalismo, il passaggio dalla tradizionale staticità del positivismo, che individua la norma come una oggettività conclusa, nettamente distinta dal soggetto interpretante, a quel processo ininterrotto di positivizzazione che connota la teoria ermeneutica del diritto, processo indissolubilmente legato alla concretezza degli atti che individuano, nella varietà delle situazioni storiche, la posizione della norma¹.

Si tratta, in altri termini, di acquisire la consapevolezza che il giurista non può interpretare le norme, senza prima imparare a conoscere l'uomo, con la conseguente necessità di integrare la conoscenza dell'«intelletto» con quella della «ragione»². Ciò equivale ad un completo ripensamento del soggetto stesso dell'interpretazione.

* Professoressa ordinaria di Diritto privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Siena.

¹ G. Zaccaria, *L'arte dell'interpretazione. Saggi sull'ermeneutica giuridica contemporanea*, Cedam, Padova, 1990. Gli acquerelli sono opera del Prof. Salvatore Santuccio (Università degli Studi di Camerino), esposti al Museo Santa Maria della Scala di Siena in occasione della Notte della Ricerca 2025 organizzata dall'Università di Siena, frutto di una collaborazione transdisciplinare che ha visto il prezioso contributo del Prof. Raffaele Tumino (Università di Macerata).

² R. Steiner, *Linee fondamentali di una gnoseologia della concezione goethiana del mondo. Con particolare riguardo a Schiller* (1885), trad. di Lina Schwarz, 4^a ed., Editrice antropo-

Parte della dottrina del diritto e della giurisprudenza hanno realizzato una evoluzione decisiva nell'interpretazione e applicazione del diritto assegnando agli interessi non patrimoniali e a criteri di carattere qualitativo nell'interpretazione un posto di primo piano nella decisione giuridica, riconoscendo la valenza precettiva dei principi costituzionali³.

Da questa prospettiva, il diritto ha contribuito e può continuare a contribuire a chiarire l'immagine dell'uomo come essere in continua evoluzione che impone alle scienze una riflessione sempre più focalizzata sul valore della personalità umana, non soltanto nell'ottica della specie umana, ma anche e soprattutto riconoscendo e valorizzando l'individualità umana ovvero la sua irripetibile originalità.

Questo approccio, peraltro, evita il rischio molto frequente nella contemporaneità di fondare il diritto sull'ambigua formula "coscienza sociale" che non soltanto è difficile individuare, dato il pluralismo e la frammentazione della cultura⁴, ma che anche là dove si potesse individuare sarebbe difficile distinguere l'autentica coscienza dal prodotto della omologazione e della standardizzazione provocato soprattutto dalle economie delle piattaforme.

Vorrei prendere in considerazione una visione dell'uomo come essere capace di creare senso, di generare diritto attraverso l'intuizione e l'azione. Un uomo non solo razionale, ma anche immaginativo, morale, creativo. In questo orizzonte, l'ermeneutica giuridica si apre alla sfera morale della libertà come potenziale creativo e fonte di relazioni di fiducia⁵, recuperando la dimensione del diritto come opera umana vivente e sempre in divenire⁶.

Del resto, i filosofi contemporanei che si sono occupati di questi temi anche nell'ottica di una didattica innovativa, hanno evidenziato la necessità di ripensare il diritto oltre la logica del torto-ragione a vantaggio di una visione che accanto al diritto dei rimedi ponga la legge della fiducia⁷.

Si tratta dunque di re-impostare il problema del diritto a partire da

sofica, Milano, 2014, p. 66 ss.

³ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*. Vol. I, *Metodi e tecniche*; Vol. II, *Fonti e interpretazione*, 4^a ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020a.

⁴ G. Perlingieri, *Reasonableness and balancing in recent interpretation by the Italian Constitutional Court*, in *The Italian Law Journal*, 2018, 4 (2), p. 441.

⁵ T. Greco, *Per un diritto che "non serve". La cultura giuridica e le sfide della tecnologia*, in *Giustizia Insieme*, 1° dicembre, 2020, 1-5.

⁶ E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1943 e Id., *Teoria generale dell'Interpretazione*, Giuffrè, Milano, 1955, costituiscono i riferimenti monumentali dell'ermeneutica italiana.

⁷ T. Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Bari, 2021, p. 88.

una visione dell'uomo veritiera, ovvero adeguata al suo sviluppo e alle sue potenzialità.



2. L'archetipo dell'evoluzione umana

Se il paradigma antropologico-giuridico del diritto moderno è rappresentato dal lavoro, che realizza il passaggio dall'uomo proprietario all'*homo dignus*, allora è necessario riflettere sul contenuto della dignità affinché essa non sia vuoto contenitore, ma assuma una reale valenza giuridica e dunque evolutiva. La lettura sistematica e assiologica degli artt. 1, 2, 3, 4, 13, 32, 36, 41, 42 cost. offre un significato al valore del lavoro coerente con la dignità umana, ovvero come strumento attraverso il quale l'uomo esprime la sua personalità e dunque la sua creatività.

Parte sensibile della dottrina giuridica ha affermato che non vi è distinzione tra l'uomo e la sua dignità⁸. Nel filone della letteratura umanistica ma anche in quella giuridica sui diritti umani la dignità risiede nella libertà dell'individuo di scegliere di indirizzare la pro-

⁸ P. Perlingieri, *Principio personalista, dignità e rapporti civili*, in *Annali SISDiC*, 2020b, 5, pp. 1-17.

pria volontà verso un fine. Ed è proprio la capacità dell'uomo di orientare e guidare la volontà verso un fine ad esprimere il bisogno di motivazione nelle relazioni tra individui che caratterizza l'essere umano. La motivazione è necessaria per l'uomo perché soltanto ciò che è evidente alla coscienza può essere riconosciuto dall'individuo. Occorrerebbe riflettere sul fatto che il lavoro è espressione del libero e pieno sviluppo della personalità umana, quale libera scelta di imprimere un fine alla propria volontà e che, di conseguenza, ad ogni lavoro dovrebbe corrispondere una motivazione adeguata a soddisfare in primo luogo l'individuo stesso e quindi anche la società (artt. 36, 4 e 2 cost.). Di fronte a questo ragionamento occorrerebbe chiedersi il valore che oggi può assumere l'art. 1 cost. che fonda la Repubblica sul lavoro.

Se guardiamo alle origini, la dimensione sociale era legata all'obbedienza, alla volontà divina quale fondamento della vita sociale e l'individuo apparteneva al gruppo attraverso i legami di sangue. Gradualmente la mediazione dell'intelletto prende il posto dell'istinto naturale e la forma con la quale l'essere umano entra in relazione con la divinità è la legge morale proveniente da Dio.

Il divino non si manifesta più nella natura ma nell'essere umano attraverso la legge, assegnando al diritto un posto centrale nella società.

Questa evoluzione corrisponde alla capacità dell'uomo di costruire l'utensile ovvero di imprimere un fine alla sua volontà⁹. Se nel vecchio testamento la legge si presenta come emanazione di una esperienza spirituale, nella cultura romana la legge è prodotto dell'uomo: l'essere umano diventa cittadino e organizza la città-stato attraverso la legge.

Nell'età moderna il lavoro cambia completamente a seguito della rivoluzione industriale con l'avvento delle macchine. In questo momento l'uomo acquista coscienza del proprio potere creativo e il fondamento dell'esperienza umana è non più l'obbedienza bensì la libertà.

⁹ A. Alpini, *From the sense of justice to juridical feeling*, in *Italian Law Journal*, 2022, 1, pp. 375–390.

3. Il principio di causa ed effetto e il finalismo umano

La percezione dell'effetto può soltanto seguire la percezione della causa: ciò comunque avviene grazie al concetto di effetto. Chi sostiene che il fiore sia lo scopo della radice, può affermarlo solo in base al pensare, infatti il fattore percettivo del fiore ancora non esiste al momento della formazione della radice. Per stabilire un nesso finalistico è necessario non soltanto un rapporto tra ciò che segue e ciò che precede, ma anche il concetto ovvero la legge dell'effetto che deve influire realmente sulla causa mediante un processo percepibile.



Solo nelle azioni umane possiamo osservare un'influenza percepibile di un concetto su qualcosa d'altro, solo qui si può adoperare il concetto di scopo¹⁰. Si tratta di finalismo umano ovvero invece del rapporto causa ed effetto, in cui l'avvenimento precedente determina quello successivo, è l'avvenimento successivo che agisce in modo determinante su quello precedente. L'uomo compie un'azione che prima si rappresenta e si fa determinare all'azione da tale rappresentazione. Il fatto successivo, l'azione, agisce con l'aiuto della rappresentazione su ciò che precede, sull'uomo agente.

¹⁰ R. Steiner, *La filosofia della libertà. Linee fondamentali di una moderna concezione del mondo* (1918), trad. I. Bavastro, 7^a ed., Edizioni Antroposofiche, Milano, 2007, p. 27 ss.

4. L'essere umano creatore



L'essere umano è non solo un interprete del mondo, ma anche il suo trasformatore. A differenza degli altri viventi, egli è capace di attribuire senso all'esperienza, di vedere connessioni dove prima c'era solo frammentazione, di generare ordine ideale e reale. Questa facoltà si manifesta tanto nell'arte quanto nel diritto. In entrambi i casi, l'uomo dà forma a qualcosa che prima non esisteva: un'opera, una norma, un giudizio, un'istituzione.

Da questa prospettiva occorre rileggere la distinzione proposta nella filosofia del diritto tra fare ed agire e di conseguenza tra arte e diritto.

È stato sottolineato che il diritto positivo appartiene innanzitutto al mondo dell'arte e cioè al mondo del fare e non a quello dell'agire¹¹. Il fare è legato all'applicazione di regole preesistenti, è il dominio della tecnica,

¹¹ F. Viola, *Il diritto tra arte ed etica*, in C. Hermida, J. A. Santos (cur.), *Una filosofia del derecho en acción. Homenaje al profesor Andrés Ollero*, Congreso de los Diputados, Universidad Rey Juan Carlos, 2015, p. 3.

della regolazione e della produzione secondo norme. L'agire è, invece, espressione della libertà creativa dell'individuo che è più vicina all'intuizione morale.

Da questo angolo visuale, il diritto è stato inserito nel mondo del fare perché il suo funzionamento ordinario è principalmente un sistema di regole applicate e fatte valere da istituzioni, procedure e tecniche giuridiche.



Tuttavia, il diritto non è solo tecnica o prodotto storico-culturale poiché esso aspira alla giustizia. Questo fatto conduce il giurista a caricarsi di responsabilità e di decisioni che inaugurano nuove realtà.

Al contempo anche l'arte non può essere confinata nel mondo del fare. C'è un'arte come *agire*: quella che rompe gli schemi, inaugura nuove forme espressive e apre orizzonti inaspettati (ad esempio, le avanguardie artistiche, il passaggio dal figurativo all'astratto con Kandinsky o l'uso del caso e dell'intuizione in Duchamp).

Nella realtà, il confine tra fare e agire è sfumato: ogni *agire* richiede un

minimo di *fare* e ogni *fare* può contenere una scintilla di *agire*. Anche un artista rivoluzionario deve conoscere e padroneggiare tecniche prima di poterle superare. Picasso non avrebbe potuto inventare il cubismo senza saper disegnare in modo accademico. Un giurista che crea una nuova norma deve comunque partire da un linguaggio giuridico esistente, dallo stato dell'arte. Un giudice che applica una norma può interpretarla in modo innovativo, aprendo la strada a un nuovo orientamento giurisprudenziale. Un artigiano che ripete un gesto tecnico può affinare la sua esecuzione fino a trasformarla in qualcosa di unico.

L'arte non è solo tecnica o estetica, ma può essere un veicolo di valori, di riflessione etica e di trasformazione sociale. Esistono molte forme in cui l'arte si intreccia con la morale. Si pensi all'arte come denuncia (es. *Guernica* di Picasso contro la guerra)¹², come ispirazione (es. le sculture di Michelangelo che esprimono la lotta interiore dell'anima), come guida e anticipazione (es. *Uncle Tom's Cabin* contro la schiavitù). Se il diritto si distingue dall'arte perché "toccato dalla morale", allora occorre precisare che pure l'arte è toccata dalla morale. L'arte esprime intuizioni morali, creando consapevolezza e trasformando il sentire collettivo. Alcune opere artistiche hanno anticipato cambiamenti sociali e giuridici, come *I Miserabili* di Victor Hugo, che ha influenzato il dibattito sulla giustizia sociale e la riabilitazione dei detenuti, oppure *I disastri della guerra* di Francisco Goya, che ha denunciato la brutalità della guerra prima che il diritto internazionale umanitario fosse codificato.

Quanto abbiamo detto conduce ad estrapolare una legge della natura umana, ovvero che fare e agire sono strettamente collegati sia nel diritto sia nell'arte proprio a causa dell'elemento morale¹³. In realtà, la morale attiene alla natura stessa dell'uomo, al sentimento giuridico, vale a dire a ciò che è bene fare oppure no.

In effetti la capacità dell'uomo di creare utensili quale elemento di distinzione rispetto a tutti gli altri esseri, è espressione di creatività e al contempo di moralità nel senso di libertà¹⁴. Infatti, costruire un utensile è non solo un processo tecnico ma un'espressione di un bisogno interiore: si attiva un processo in cui la volontà si dirige verso un risultato perché segue una "motivazione"¹⁵.

Mentre la scienza osserva qualcosa già costituito e cerca di mettere ordine, la tecnologia produce strumenti per conseguire fini ad essa esterni,

¹² Vedi V.O. Berner, *Artivismo e diritti umani*, ISLL Papers, The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature, 2024,17, pp. 1-9.

¹³ G. Riconda, E. Gamba, *Luigi Pareyson tra ermeneutica e ontologia della libertà*, Trauben, 2010.

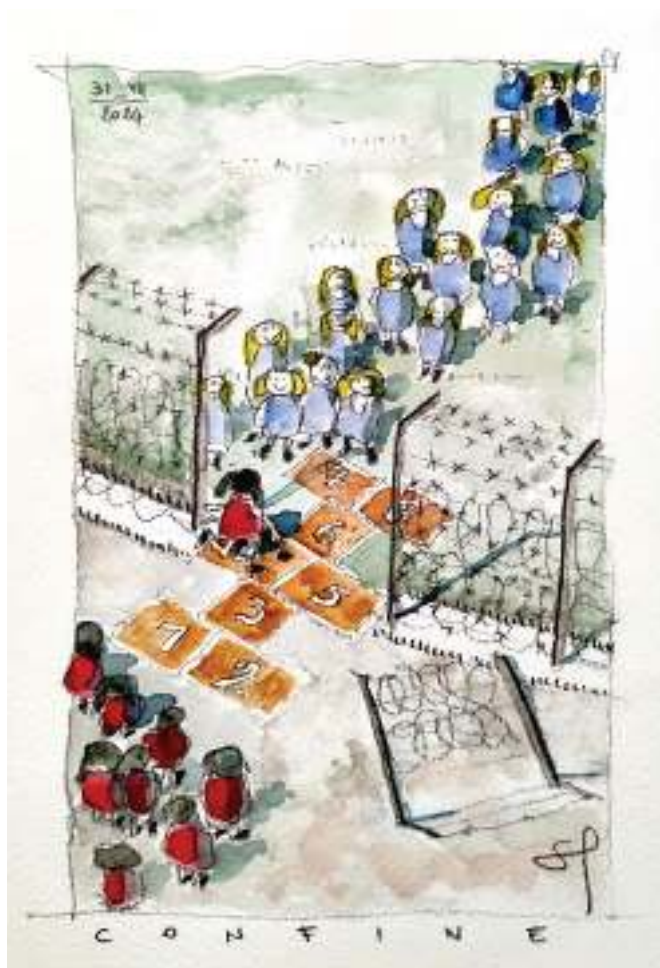
¹⁴ J. Dewey, *Arte come esperienza*, Firenze, La Nuova Italia, pp. 45-97.

¹⁵ L. Pareyson, *Estetica, teoria della formatività*, Bologna, Zanichelli, 1960, pp. 48-75; D. Formaggio, *Arte*, Milano, Isedi, 1973, pp. 59-61.

l'arte crea relazioni, armonizza dissonanze, libera potenzialità e costruisce ponti¹⁶.

L'“atto giuridico” – soprattutto nei suoi momenti fondativi e trasformativi – è un atto creativo. Il giurista può agire, nel senso profondo del termine: non semplicemente fare ciò che è già previsto, ma aprire nuove possibilità.

5. Il confine come legge di conoscenza



¹⁶ F. Viola, *Il diritto come arte della convivenza civile*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2015, IV (1), p. 59.

In questa evoluzione dell'immagine dell'uomo, da applicatore meccanico delle norme a creatore di significato, il confine è non più solo ciò che delimita e si chiude ma ciò che si apre e permette la conoscenza. Il momento dell'opposizione è non un ostacolo, ma un evento fondativo: nel confronto con l'altro, con il limite, con ciò che resiste, l'identità prende forma¹⁷. L'opposizione genera coscienza, perché costringe l'uomo a interrogarsi, a decidersi, a scegliere. E proprio in quel momento egli cessa di essere semplice fruitore del mondo e diventa creatore. Il confine diventa il paradigma di una dinamica comunicativa: non un perimetro che chiude, ma un punto di tensione feconda.

Dall'opposizione con il mondo deriva il concetto di *identità*: in questo momento l'uomo è creatore; ad una esperienza segue la conoscenza, nell'opposizione si scorgono le polarità di un'unità. L'uomo trova la spiegazione nella contrapposizione: egli non perde mai il sentimento di appartenere al mondo e proprio questo sentimento produce l'aspirazione a superare la contrapposizione e a ritrovare il nesso con ciò che è al di fuori di sé. Di fronte a qualcosa di altro sorge nell'uomo il concetto di sé. La conoscenza unisce ciò che è fuori a ciò che è dentro. La relazione è, dunque, ideale e va oltre la percezione soggettiva. La creatività connaturata nell'uomo lo rende artista ogni volta in cui riesce a seguire il processo che, senza spezzare i nessi naturali, lo conduce a trovare le *leggi morali*, vale a dire le leggi umane create dall'uomo soltanto per sé. Questa moralità è la consapevolezza della libertà, quale massima espressione della dignità umana. Il giurista ha il compito di garantire la fattibilità per tutti di questo «percorso artistico» e da codesta prospettiva possiamo affermare che *il diritto è un'arte sociale*.

6. Il giurista deve prendere sempre una decisione: regole e principi

Nel momento della decisione il giurista si trova di fronte a un bivio: seguire la strada tracciata dalle regole o lasciarsi guidare dai principi. È qui che si distingue il «fare» tecnico dall'«agire» creativo, ed è qui che l'ermeneutica giuridica incontra l'«antropologia della scelta». L'uomo può agire secondo le esperienze passate, ricordando ciò che altri ha fatto, o ha creduto bene che si facesse in un caso analogo al suo. Oppure può essere mosso da ragioni ideali che lo spingono a scegliere proprio un determinato concetto dalla somma dei suoi concetti e a metterlo in azione. Il concetto si realizzerà in un singolo avvenimento concreto.

¹⁷ G. Zaccaria, *Postdiritto, Nuove fonti, nuove categorie*, Il Mulino, Bologna, settembre 2022, p. 15.



L'autorità per comandare di fare qualcosa utilizza singole azioni ben determinate, secondo un modello di uomo che si comporta come ha visto fare o come gli viene chiesto di fare. La regola riflette e realizza questo schema, offrendo subito la rappresentazione, cioè un concetto già individualizzato attraverso un astratto riferimento ad un caso ideale.

Il principio, al contrario, esprime il valore nella generale forma concettuale lasciando che sia il singolo reale fatto a trovare la concreta rappresentazione dell'azione¹⁸, esso esige un interprete evoluto, consapevole del suo ruolo di promotore del cambiamento. La regola è più semplice, più confortevole da gestire e applicare.

Tuttavia, il modello della regola non può garantire, come invece può fare il principio, l'adeguatezza del regolamento d'applicare, se non ripercorrendo nella interpretazione e applicazione della regola, il passaggio del concetto nella rappresentazione.

Il principio spinge l'interprete a intraprendere un percorso che, nel suo svolgimento alla ricerca del regolamento da applicare, al contempo svolge anche un controllo sulla correttezza del procedimento stesso, poiché tale percorso avviene sul terreno della conoscenza finalizzata all'azione e dunque di fronte al reale fatto da regolare.

¹⁸ P. Perlingieri, *I principi giuridici tra pregiudizi, diffidenza e conservatorismo*, in *Annali SISDiC*, 2017, 1, pp. 1-25.

7. Rilevi conclusivi

Ripensando l'evoluzione dell'uomo alla luce del paradigma del lavoro, emerge la centralità della motivazione, che si esprime tanto nei concetti quanto nei fatti concreti. Il finalismo umano, il superamento della distinzione tra fare e agire, propone un'antropologia che ha un impatto sull'ermeneutica giuridica.

L'ermeneutica giuridica, riconoscendo la rilevanza giuridica della natura umana, diventa un atto di giustizia. Attraverso l'intuizione l'essere umano coglie nessi profondi, leggi implicite che governano la vita sociale prima ancora che diventino oggetto di formalizzazione giuridica.

Questa intuizione costituisce il fondamento vitale dell'ermeneutica. Ogni norma nasce da una intuizione – più o meno consapevole – di un ordine o di un disordine. La legge, come pure la sentenza, prima di essere scritta, è colta interiormente come necessaria, giusta, proporzionata¹⁹. Si può dire che il giurista è artista quando riesce a cogliere l'intuizione irripetibile di una soluzione giusta.

Il diritto positivo nasce sempre da gesti concreti, da decisioni individuali che sfidano e infrangono l'automatismo, con la conseguenza che l'azione personale dà origine a un ripensamento collettivo delle norme: la legge cambia perché qualcuno ha avuto il coraggio di sfidarla in nome della giustizia.

Questi atti sono atti giuridici fondativi. L'individuo, in quanto essere creativo, è fonte di diritto²⁰ e la conoscenza della natura umana svela leggi che sono esse stesse canoni ermeneutici capaci di restituire alla norma una forma vivente.

Bibliografia

- Alpini, A. (2022). *From the sense of justice to juridical feeling*. Italian Law Journal, 1, 375–390.
- Alpini, A. (2023). *Interpretazione e fonti del diritto tra tradizione e innovazione*. In A. Alpini, T. Febbrajo, & B. Marucci (cur.), *Interpretazione e fonti del diritto tra tradizione e innovazione* (pp. 277–287). Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- Bayertz, K. (2025). *Come nasce l'ordine?* In A. Romeo (a cura di), Edizioni scientifiche italiane. Napoli.

¹⁹ P. Calamandrei, *Fede nel diritto*, Laterza, Bari, 2008, p. 92.

²⁰ A. Alpini, *Interpretazione e fonti del diritto tra tradizione e innovazione*, in A. Alpini, T. Febbrajo, B. Marucci (cur.), *Interpretazione e fonti del diritto tra tradizione e innovazione*, 2023, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 277–287.

- Berner, V. O. B. (2024). *Artivismo e diritti umani*. In “ISLL Papers. The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature”, 17, 1–9.
- Betti, E. (1943). *Teoria generale del negozio giuridico*, Giuffrè, Milano.
- Betti, E. (1955). *Teoria generale dell'interpretazione*, Giuffrè, Milano.
- Calamandrei, P. (2008). *Fede nel diritto*. Laterza, Bari-Roma.
- Costa, P. (1995). *Discorso giuridico e immaginazione. Ipotesi per una antropologia del giurista*. In “Diritto pubblico”, 1, 1–34.
- Dewey, J. (2019). *Come pensiamo. Una riformulazione del rapporto fra il pensiero riflessivo e l'educazione*. Raffaello Cortina, Milano.
- Greco, T. (2021). *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*. Laterza, Bari-Roma.
- Greco, T. (2020). *Per un diritto che “non serve”. La cultura giuridica e le sfide della tecnologia*. In “Giustizia Insieme”, 1° dicembre, 1–5.
- Nogler, L. (2012). *Rilettura giuslavoristica di «Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico»*. In “Jus. Rivista di scienze giuridiche”, pp. 59–93.
- Perlingieri, G. (2018). *Reasonableness and balancing in recent interpretation by the Italian Constitutional Court*. In “The Italian Law Journal”, 4(2), 441.
- Perlingieri, P. (2017). *I principi giuridici tra pregiudizi, diffidenza e conservatorismo*. In “Annali SISDiC”, 1, 1–25.
- Perlingieri, P. (2020a). *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*. Vol. I, *Metodi e tecniche*; Vol. II, *Fonti e interpretazione*. Edizioni Scientifiche Italiane. Napoli.
- Perlingieri, P. (2020b). *Principio personalista, dignità e rapporti civili*. In “Annali SISDiC”, 5, 1–17.
- Perlingieri, P. (2023). *Per un positivismo giuridico “inclusivo”. Note minime su diritto e cultura*. In “Annali SISDiC”, 10, 159–177.
- Riconda, G., Gamba, E. (2010). *Luigi Pareyson tra ermeneutica e ontologia della libertà*. Trauben.
- Steiner, R. (1885). *Linee fondamentali di una gnoseologia della concezione goethiana del mondo. Con particolare riguardo a Schiller*, (trad. L. Schwarz). Editrice antroposofica. Milano.
- Steiner, R. (1918). *La filosofia della libertà* (tr. it. A cura di I. Bavastro). Editrice Antroposofica Milano.
- Viola, F. (2015a). *Il diritto come arte della convivenza civile*. In “Rivista di filosofia del diritto”, IV(1), 57–74.
- Viola, F. (2015b). *Il diritto tra arte ed etica*. In C. Hermida, J. A. Santos (cur.), *Una filosofía del derecho en acción. Homenaje al profesor Andrés Ollero, Congreso de los Diputados*, Universidad Rey Juan Carlos.

Viola, F. (2023). *Diritto e cultura*. In “Rassegna di diritto civile”. 159–172.

Viola, F., Zaccaria, G. (2011). *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto* (7^a ed.). Laterza, Bari-Roma.

Zaccaria, G. (1990). *L'arte dell'interpretazione. Saggi sull'ermeneutica giuridica contemporanea*. Cedam. Padova.

Zaccaria, G. (2022). *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Il Mulino.